Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 novembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(2744)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 novembre 1984, n. 790.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sanare talune partite debitorie delle unità sanitarie locali, al fine di consentirne la correntezza dei rapporti gestionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della pogrammazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti:

« Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati — anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie — a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purché le deliberazioni relative, di competenza delle unità sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.

Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 ».

2. La lettera *a*) del sesto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è così sostituita:

« *a*) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri ».

3. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è abrogato.

Art. 2.

1. La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984 ai sensi del terzo comma del citato articolo 26 — ha luogo entro il limite di 5.000 miliardi mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

3. Per la regolazione dei debiti di cui al comma 1 i tesorieri delle unità sanitarie locali devono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 31 dicembre 1984, la seguente documentazione:

1) attestazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

2) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma del citato articolo 26, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera *b*) del sesto comma del predetto articolo 26 e, quindi, la erogazione netta complessiva;

4) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che la misura del tasso di interesse applicato corrisponde a quello previsto dalla convenzione stipulata con l'unità sanitaria locale; gli istituti di credito che non abbiano ancora stipulato le convenzioni di

tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. E' ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale.

4. Le ragionerie provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarità della documentazione inviata dai tesorieri, trasmettono alla ragioneria generale dello Stato appositi elenchi da cui risulti per ogni istituto di credito l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i pagamenti eseguiti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole unità sanitarie locali per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria.

5. I tesorieri delle unità sanitarie locali, contestualmente all'invio alle ragionerie provinciali dello Stato, devono trasmettere copia della documentazione di cui al precedente comma 3 alle unità sanitarie locali, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, verificano la legittimità dei pagamenti eseguiti in anticipazione ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

6. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 3.

1. Le unità sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, al finanziamento di spese di investimento.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo 1983, l'ammontare del risultato di amministrazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

1. I tesorieri delle unità sanitarie locali possono esercitare la facoltà di eseguire i pagamenti in anticipazione previsti dal primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro e non oltre il 14 dicembre 1984.

2. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui al precedente comma 1, provvede il Ministero del tesoro nel corso degli esercizi 1984 e 1985, all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 3 del successivo articolo 7, nonché le disponibilità eventualmente risultanti dopo la effettuazione delle operazioni di cui al precedente articolo 2. Dette disponibilità affluiscono al conto corrente di cui al comma 3 del richiamato articolo 7.

3. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

1) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

2) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.

4. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.

5. Le somme non utilizzate dalle unità sanitarie locali entro il termine previsto dal precedente comma 4 dovranno essere versate a cura dei rispettivi tesorieri, entro i tre giorni bancabili successivi, sul conto corrente di cui al successivo articolo 7, comma 3, dandone immediata comunicazione al Ministero del tesoro.

6. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali anche utilizzando, ove occorra, le disponibilità di cassa relative agli esercizi 1984 e successivi; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invio da parte del presidente del comitato di gestione di apposita attestazione contenente la indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985.

7. I rimborsi di cui al precedente comma 6 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 4 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dell'esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 6.

8. Ove la dichiarazione di cui al precedente comma 3 venga trasmessa prima dell'approvazione da parte dell'organo di controllo regionale dell'atto deliberativo relativo al conto consuntivo dell'anno 1983, il Ministero del tesoro ripianerà il residuo disavanzo di amministrazione nella misura massima del 60 per cento subordinando il ripiano del restante 40 per cento all'approvazione del predetto atto deliberativo.

Art. 5.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti all'unità sanitaria locale territorialmente competente, nonché all'ente ospedaliero « Ospedali Galliera » ed ai loro rispettivi tesorieri. A tal fine il presidente del comitato di gestione si intende sostituito, rispettivamente, dal presidente dell'istituto scientifico ovvero dal presidente o commissario liquidatore dell'ente ospedaliero.

Art. 6.

Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate

nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.

Art. 7.

1. All'onere derivante dalle disposizioni del precedente articolo 4, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli di Stato di cui al precedente articolo 2, comma 1, valutati per il biennio 1984-1985 in complessive lire 2.600 miliardi e in 600 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede quanto a lire 225 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e quanto a lire 2.975 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85.

2. Per l'anno 1984 l'autorizzazione di spesa resta determinata in lire 980 miliardi.

3. L'importo di lire 2.600 miliardi di cui al precedente comma 1 — al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli emessi in forza del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto — è versato in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale ed è utilizzato ai sensi del precedente articolo 4.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1984, n. 41, 26 maggio 1984, n. 158, 25 luglio 1984, n. 371, e 21 settembre 1984, n. 597.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 14

DECRETO-LEGGE 28 novembre 1984, n. **791.**

Indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che stabiliscono l'indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'articolo 2, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto è avvenuto a decorrere da tale data.

2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1 sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto degli interessi e proventi stessi ai fini del rapporto ivi previsto.

3. Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonché dei relativi proventi.

4. Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore

del presente decreto. In caso di falsità delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 52, *foglio n.* 13

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1984.

Trasferimento del comune di Roddino dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Mondovì a quella dei corrispondenti uffici di Alba.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Mondovì ed Alba al fine di assicurare ai contribuenti di Roddino un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Roddino è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Mondovì a quella dei corrispondenti uffici di Alba.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(6366)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1984.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 « tipo 1984 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 359;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 22 dicembre 1983, concernente le caratteristiche del nuovo biglietto di banca da L. 50.000 « tipo 1984 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio emesse nel 1977 e attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 9-000216 del 4 gennaio 1984, con la quale l'amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi e i segni caratteristici che debbono contraddistinguere il suddetto biglietto da L. 50.000 « tipo 1984 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 « tipo 1984 » avrà i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati.

Il biglietto da L. 50.000 « tipo 1984 » è stampato in calcografia e letter-set su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale, inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 70 × 149.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte di sinistra, guardando il recto, è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante l'effige di Gian Lorenzo Bernini, riprodotta dall'autoritratto conservato presso la Galleria Borghese in Roma. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali; nella parte di destra adiacente alla testina sono riprodotti, con effetti alternati di chiaro e di scuro, elementi geometrici adiacenti uno all'altro, di forma rettangolare con il lato maggiore disposto in direzione verticale.

Il recto del biglietto reca nella zona a destra la stessa effige di Bernini riprodotta in filigrana, stampata in calcografia con colore rosso violaceo su un fondino dello stesso colore composto di linee verticali che pro-

seguendo all'esterno della figura si incurvano per formare un ovale che contorna e racchiude la figura stessa. Lungo la linea di contorno all'interno dell'ovale è stampato il nome Gian Lorenzo Bernini; il nome dell'incisore « A. CANFARINI INC. » è stampato sotto il ritratto in prossimità del bordo inferiore del biglietto; sulla stessa linea nella parte sinistra del biglietto è stampato il nome del bozzettista « GIO. PINO INV. ».

A sinistra del ritratto, nella parte superiore del biglietto, è stampata in calcografia la scritta « LIRE CINQUANTAMILA », con colore rosso violaceo; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Al di sotto della parola « CINQUANTAMILA » è stampata, con colore rosso violaceo, la scritta « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »; nella stessa zona, più in basso, sono impresse le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture.

Nella parte centrale del biglietto è stampato, con una combinazione di due colori blu e rosso violaceo, il contrassegno di Stato.

A sinistra del contrassegno di Stato è impresso in calcografia con colore rosso violaceo un particolare della fontana del Tritone; nella zona immediatamente a destra dello stesso è impresso il nome dell'incisore « F. ZANNOTTI INC. ».

Al di sotto del particolare della fontana del Tritone è stampato, con una combinazione dei colori rosso violaceo e blu, un elemento decorativo di forma composita realizzato con un motivo a guilloche.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata in calcografia con una combinazione dei due colori blu e rosso violaceo la scritta « BANCA D'ITALIA »; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Nella parte superiore della zona riservata alla figura di Bernini riprodotta in filigrana, è stampata in calcografia, con i colori rosso violaceo e blu, la cifra « 50.000 » su di un fondino a linee curve di colore viola.

Lungo il bordo del biglietto adiacente alla zona riservata alla filigrana sono stampati gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto. I decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto. Detta combinazione di lettere e cifre è stampata due volte con colore nero nella parte inferiore del biglietto, in posizioni estreme tra loro allineate, nella zona di sinistra su fondo bianco e nella zona di destra su di un fondino a linee ondulate stampato con colore giallo ocra.

La stampa del recto è completata da fondini policromi costituiti da vari elementi decorativi: nella parte centrale del biglietto un motivo ispirato alla pianta della Chiesa Berniniana di S. Andrea al Quirinale e realizzato con fondini a guilloche stampati con due colori, un arancio che sfuma verso un grigio celeste ed un violetto che sfuma verso un rosso violaceo. Tale motivo centrale è intersecato da una spirale di nastri variamente elaborati disposti in diagonale e che si sviluppano dalla parte superiore verso il centro del biglietto e dal centro verso la parte di sinistra fino a raggiungere il bordo inferiore del biglietto.

Il verso reca nella parte centrale la statua equestre di Costantino, opera di Bernini conservata presso la Città del Vaticano, stampata in calcografia con colore rosso violaceo.

Alla sinistra della statua, racchiusa in una cornice lineare, è stampata, con una combinazione dei colori blu e rosso violaceo, la riproduzione del disegno realizzato da Bernini per lo studio di una medaglia commemorativa dell'inaugurazione della Scala Regia situata nella Città del Vaticano. Il disegno è conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

A completamento della parte figurativa del verso del biglietto è stampata, con una combinazione dei colori blu e rosso violaceo, una sezione della Scala Regia desunta dal disegno originale conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana; tale elemento si sviluppa diagonalmente da sinistra verso destra nella parte centrale del biglietto.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata in calcografia, con una combinazione dei colori blu e violetto, la cifra « 50.000 » su di un fondino a linee curve di colore viola azzurro, stampato in letter-set.

Nella parte inferiore del biglietto, in corrispondenza della zona riservata alla filigrana è stampata in letter-set su tre linee con colore viola-azzurro la comminatoria penale « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI ». La scritta « OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA » è impressa in calcografia nella parte inferiore sinistra del biglietto.

Il verso del biglietto contiene dei fondini stampati in letter-set con i colori giallo, grigio-azzurro e rosso-viola, costituiti da vari elementi: in corrispondenza della figura della statua equestre e del disegno della medaglia un fondino rettilineo e nelle zone circostanti un motivo a festoni realizzato con disegni a guilloche variamente articolati e divisi diagonalmente da uno spazio bianco; dalla zona della medaglia si sviluppa verso la parte inferiore del biglietto una raggiera di linee ondulate e verso la parte superiore un motivo di fondini pieni realizzati a guilloche con varie sagomature.

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato, in calcografia e con una combinazione di due colori blu e rosso violaceo, il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 27 aprile 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

(6266)

DECRETO 17 ottobre **1984.**

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° settembre 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 8.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 212271/66-AU-71 del 21 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1984, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 324, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° settembre 1984, fino all'importo massimo di lire 8.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 agosto 1984, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 212271 del 21 agosto 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° settembre 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 8.500 miliardi, ammonta a nominali lire 8.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1984
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 310

(6308)

DECRETO 20 novembre 1984.

Perequazione automatica delle pensioni in applicazione dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante norme per la perequazione automatica delle pensioni alle scadenze e con riferimento agli indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ed in particolare viste le disposizioni del sesto, settimo ed ottavo comma del suddetto articolo concernenti rispettivamente: la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti trimestrali e la corresponsione dei conguagli; la conferma delle norme in materia di aumenti derivanti dalla dinamica salariale; l'attribuzione degli aumenti soprarichiamati alle pensioni cui si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 1° marzo 1984), concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1984;

Viste le lettere dell'Istituto centrale di statistica numero 23205 e n. 23206 del 9 novembre 1984;

Considerata la necessità:

di accertare la differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ai fini degli aumenti delle pensioni per dinamica salariale dal 1° gennaio 1985;

di accertare i valori delle percentuali di variazione registrate dagli indici trimestrali di cui alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ai fini dei conguagli degli aumenti trimestrali delle pensioni relativi al 1° maggio, 1° agosto e 1° novembre 1984;

di determinare in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo dal 1° febbraio, dal 1° maggio, dal 1° agosto e dal 1° novembre 1985, le modalità di corresponsione dei conguagli conseguenti all'accertamento dei valori effettivi delle percentuali di variazione suddette nonché le modalità di attribuzione degli aumenti sull'indennità integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennità medesima;

Decreta:

Art. 1.

La misura percentuale di aumento, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, per la perequazione automatica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, derivante dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (pari a + 13,3), e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni (pari a + 12,2), è risultata pari a + 1,1.

Art. 2.

Agli effetti dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione dell'indice del costo della vita per la scala mobile dei lavoratori dell'industria determinati in via previsionale con il decreto indicato in epigrafe e i valori effettivi delle stesse, in relazione ai periodi di riferimento validi per gli aumenti trimestrali delle pensioni per l'anno 1984, le percentuali di variazione registrate dall'indice suddetto sono risultate rispettivamente pari a + 3,0 dal 1° maggio, + 2,0 dal 1° agosto e + 1,0 dal 1° novembre.

Art. 3.

Le percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1985 sono determinate in misura pari a + 2 per cento dal 1° febbraio, + 1,8 per cento dal 1° maggio, + 1,6 per cento dal 1° agosto e + 1,4 per cento dal 1° novembre.

Art. 4.

Gli aumenti di perequazione automatica derivanti dall'applicazione delle percentuali di variazione di cui all'art. 3, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è dovuta nella misura di L. 448.554 mensili lorde, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, le variazioni trimestrali di cui all'art. 3 non si calcolano sulla quota di indennità integrativa speciale, corrisposta, come previsto dal terzo comma del già indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo delle variazioni medesime è portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.

Art. 5.

I conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione come determinati nell'art. 3 ed i valori delle percentuali stesse effettivamente accertati sono calcolati con effetto dal 1° febbraio, dal 1° maggio, dal 1° agosto e dal 1° novembre 1985 e sono corrisposti in occasione della prima erogazione delle pensioni nell'anno 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(6321)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 settembre 1984.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Villa Nemi », in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Villa Nemi », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Villa Nemi », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Marcello Terzi in data 5 ottobre 1972 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Stefano Palombi, residente a Roma in via G. Ferrari, 35, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6349)

DECRETO 20 settembre 1984.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Free time club - Soc. coop. a r.l. », già « Lazio - Soc. coop. a r.l. », in Frascati.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « Free time club - Soc. coop. a r.l. », già « Lazio - Soc. coop. a r.l. », con sede in Frascati, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Free time club - Soc. coop. a r.l. », già « Lazio - Soc. coop. a r.l. », con sede in Frascati, costituita per rogito notaio Otello Massimi in data 23 marzo 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Stefano Palombi, residente a Roma, via G. Ferrari n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.

Il giorno 26 ottobre 1984 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982, la cui ratifica è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 286, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984.

In conformità dell'art. 14, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 26 ottobre 1984.

(6236)

Entrata in vigore della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981.

Il giorno 7 novembre 1984 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 12 luglio 1984, n. 347, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 21 luglio 1984.

In conformità dell'art. 9, la convenzione è entrata in vigore il giorno 7 novembre 1984.

(6237)

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Oviedo (Spagna)

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984 il sig. Rafael Bondi Cernuda, vice console onorario in Oviedo (Spagna), con circoscrizione comprendente le province di Asturias e Leon, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni, legalizzazioni ed autenticazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, solo dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Madrid;

e) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(6276)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984:

Carella Antonio, notaio residente nel comune di Polcenigo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marra Egidio, notaio residente nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Città Sant'Angelo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984:

il decreto ministeriale 14 novembre 1984 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Carella Antonio alla sede di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia;

Manzella Marina, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(6298)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Calopezzati, Casoria e Porto Empedocle.

Con decreto interministeriale 3 novembre 1984, n. 214, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del terreno sito nel comune di Calopezzati, sul quale insiste un fabbricato in muratura composto da uno scantinato e da un piano terra con sovrastante torretta della superficie di circa mq 230.40 nonché una cisterna di circa mq 16.28 riportati nel catasto del comune censuario medesimo al foglio di mappa n. 9, particella n. 4, di Ha 0.80.00, partita 346.

Con decreto interministeriale 5 novembre 1984, n. 215, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della fascia di terreno facente parte del Marker Medio dell'impianto ILS/3 dell'aeroporto di Capodichino, ubicato nel comune di Casoria e riportato nel catasto del medesimo comune censuario alla partita B1, foglio 8, particella 96, della superficie complessiva di mq 19,00.

Con decreto interministeriale 5 novembre 1984, n. 216, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quello dei beni patrimoniali dello Stato dello immobile denominato « Ex batteria Glena » sito in località Lanterna, comune di Porto Empedocle (Agrigento), riportato nel catasto del medesimo comune alle partite n. 2643 e n. 2644, foglio di mappa n. 22, particelle 215-188 e 218, per una superficie complessiva di mq 18.480.

(6309)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Credito industriale sardo

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 è stato modificato l'art. 3, primo comma, dello statuto del Credito industriale sardo.

(6323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 23 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1874 —	1874 —	1873,95	1874 —	—	1874 —	1874 —	1874 —	1874 —	1874 —
Marco germanico .	621,150	621,150	621,80	621,150	—	621,12	621,100	621,150	621,150	621,15
Franco francese .	202,270	202,270	202,30	202,270	—	202,41	202,550	202,270	202,270	202,27
Fiorino olandese .	550,220	550,220	551 —	550,220	—	550,33	550,450	550,220	550,220	550,22
Franco belga .	30,805	30,805	30,85	30,805	—	30,06	30,808	30,805	30,805	30,80
Lira sterlina . .	2290,400	2290,400	2294 —	2290,400	—	2290,35	2290,300	2290,400	2290,400	2290,40
Lira irlandese	1929,500	1929,500	1932 —	1929,500	—	1929,80	1930,100	1929,500	1929,500	—
Corona danese .	172,020	172,020	172,40	172,020	—	171 —	172 —	172,020	172,020	172,02
Dracma . . .	15,056	15,056	15,10	15,056	—	—	15,060	15,056	15,056	—
E.C.U. .	1382 —	1382 —	1383,40	1382 —	—	1382,82	1382,450	1382 —	1382 —	1382 —
Dollaro canadese .	1418,800	1418,800	1418 —	1418,800	—	1418,90	1419 —	1418,800	1418,800	1418,80
Yen giapponese .	7,656	7,656	7,66	7,656	—	7,65	7,650	7,656	7,656	7,65
Franco svizzero .	749,590	749,590	750,75	749,590	—	749,74	749,900	749,590	749,590	749,59
Scellino austriaco .	88,235	88,235	88,50	88,235	—	88,26	88,290	88,235	88,235	88,23
Corona norvegese .	213,010	213,010	213,60	213,010	—	213,03	213,050	213,010	213,010	213,01
Corona svedese .	216,400	216,400	216,90	216,400	—	216,41	216,420	216,400	216,400	216,69
FIM	296,690	296,690	297,50	296,690	—	296,69	296,700	296,690	296,690	—
Escudo portoghese .	11,420	11,420	11,50	11,420	—	11,42	11,420	11,420	11,420	11,42
Peseta spagnola . .	11,047	11,047	11,06	11,047	—	11,04	11,045	11,047	11,047	11,04

Media dei titoli del 23 novembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96 —
» 6% » » 1971-86 .	89,725
» 6% » » 1972-87 .	88,100
» 9% » » 1975-90 .	89,050
» 9% » » 1976-91 .	88,750
» 10% » » 1977-92 . .	91,25
» 12% (Beni Esteri 1980)	92,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	89,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,475
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,875
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,225
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,100
» » » » 1-10-1982/86 .	101,300
» » » » 1-11-1982/86 .	101,625
» » » » 1-12-1982/86 .	101,625
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,075
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,950
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,975
» » » » 1-10-1983/86 .	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,475
» » » » 1-11-1983/87 .	101,250
» » » » 1-12-1983/87 .	100,125
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,325
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,150
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,150
» » » » 1-10-1983/88 .	101,250
» » » » 1-11-1983/88 .	101,700
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,925
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,800
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,650
» » » » 1- 4-1984/88 .	99,250
» » » » 1- 5-1984/88 .	99,400
» » » » 1-11-1983/90 .	101,700
» » » » 1-12-1983/90 .	101,650
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,400
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,250
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,950
» » » » 1- 4-1984/91 .	100 —
» » » » 1- 5-1984/91 .	100,100
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985 . . .	100,025
» » » 17% 1- 5-1985 . .	100,950
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,050
» » » 17% 1-10-1985 . . .	101,600
» » » 16% 1- 1-1986 .	101,125
» » » 14% 1- 4-1986 . .	99,200
» » Nov. 12% 1-10-1987 . .	95,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,450
» » » » 1983/90 11,50%	100,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1874 —
Marco germanico .	621,125
Franco francese	202,410
Fiorino olandese .	550,335
Franco belga . .	30,806
Lira sterlina	2290,350
Lira irlandese .	1929,800
Corona danese .	172,010
Dracma	15,058
E.C.U.	1382,220
Dollaro canadese . .	1418,900
Yen giapponese .	7,653
Franco svizzero .	749,745
Scellino austriaco .	88,262
Corona norvegese .	213,030
Corona svedese .	216,410
FIM . .	296,695
Escudo portoghese	11,420
Peseta spagnola .	11,046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gianesi, con sede in Milano e stabilimento in Zavattarello, frazione Moline (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano ed uffici in Milano, è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refradige, con sede legale in Milano e stabilimento in Mezzocorona (Trento), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Gianesi, con sede in Milano e stabilimento in Zavattarello, frazione Moline (Pavia), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Gianesi, con sede in Milano e stabilimento in Zavattarello, frazione Moline (Pavia), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toscocedil di Monteriggioni (Siena), è prolungata al 28 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Massarosa ora Fin Mass di Massarosa (Lucca), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantiere navale Antonio Giorgetti di Viareggio (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1984 al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ermar confezioni di Perignano di Lari (Pisa), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoceramica di Bientina (Pisa), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mupi di Firenze, stabilimenti di Firenze e Terranuova Bracciolini (Arezzo), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Calenzano, in Calenzano (Firenze), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pollo Chianti, con sede in Monteriggioni (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 maggio 1984 al 28 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Leone, in Firenze, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filotecnica, con sede legale e stabilimento in Montemurlo (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonificio fiorentino, con sede in Altopascio (Lucca) e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofan, con sede legale in Marlia (Lucca) e stabilimenti in Marlia di Capannori (Lucca) e Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. coop. Vetreria Masaccio, in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Twintex di Prato (Firenze), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Donati laterizi di Campo di Pisa, è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Polito Bruno, con sede in Napoli ed unità produttiva presso Alfa Romeo veicoli commerciali di Pomigliano d'Arco (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 2 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa di Maddaloni (Caserta), è prolungata al 1° dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove grafiche Meini, in Monteriggioni (Siena), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kimble italiana, con sede legale in Milano e stabilimento in Pisa, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Pla. di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Citiesse di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciampi Damasco di Buti (Pisa), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bulleri & C. di Cascina (Pisa), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistrall, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno), è prolungata al 15 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Carlo Vistarini, con sede legale in Omegna (Novara) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.V.I. - Meccanica azionaria Viganò, con sede legale e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 15 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.N.E.G. - Società editrice giornale quotidiano «Roma», in Napoli, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Imec, con sede legale in Sorrento e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 29 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, con sede in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fag italiana, con sede in Napoli, unità produttive di Caivano, S. Anastasia (Napoli) e filiale in Napoli, è prolungata al 25 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci sud, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 12 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia ascensori di Salerno, è prolungata al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica vesuviana, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luisa Spagnoli, con sede e stabilimento in Perugia, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Derby ceramica di Gualdo Tadino (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Metalcensi di Spello (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Tre Effe, in Cannara (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta individuale Deas Club 2, con sede in Foligno (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 giugno 1983 al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safai, con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panbuffetti di Foligno (Perugia), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Louseandré, in Gubbio (Perugia), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Timavo, con sede legale in Duino Aurisina (Trieste) e stabilimento in S. Giovanni a Duino (Trieste), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delicia di Gorizia, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venica e Mocchiutti di Cormons (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.L.A., stabilimenti in Collaredo di Prato, Pozzuolo del Friuli e Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omes - Officine meccaniche del cav. Ernesto Silvestri, in Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Detas, con sede e stabilimento in Coseano di Udine, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex, in S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spezzotti Luigi, in Udine, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icla - Legnami, in Forni di Sopra (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 gennaio 1983 al 12 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Cordenons, con sede in Castellana e stabilimento in Cordenons (Pordenone), Gruppo Cantoni, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Da Frè, con sede e stabilimento in Brugnera (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Durst Phototechnik, con sede in Bolzano e stabilimento in Bressanone, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Misterflex, con sede e stabilimento in Civezzano (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 settembre 1982 al 27 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Pergine, con sede e stabilimento in Pergine Valsugana, è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica trentina, in Riva del Garda (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Garniga, in Isera (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 21 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samin - Miniera di Monteneve - Racines (Bolzano), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.M.V. - Costruzioni meccaniche di Valentini Fausto e C., in Roncone (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sud Italia Resine, con sede e stabilimento in Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Sud, con sede legale in Catanzaro e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Gipa, in Modugno (Bari), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Maglificio Ennebi, in Barletta (Bari), è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Est, con sede e stabilimento in Specchia (Lecce), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mac Coy, in Ruvo di Puglia (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delta, in S. Giorgio Jonico (Taranto), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio del Salento, in Ugento (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti montaggi industriali, in Taranto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astroline, in Castrignano del Capo (Lecce), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore siderurgico (vedi classificazione ISTAT voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04, 3.09.05), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sardamag, in S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solinlegno Solinferro, con sede e stabilimento in Sassari, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede legale in Roma e stabilimento in Porto Torres (Sassari), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socomet, con sede in Cagliari e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sil, stabilimenti in Porto Torres e Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Comeg - Costruzioni metalliche generali, con sede e stabilimento in Sestu (Cagliari), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ernesto Alquati, con sede e stabilimento in Oristano, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsa, con sede in Cagliari e stabilimento in Macchiareddu-Assemini (Cagliari), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. G. Manfredi, con sede in Roma, cantiere di Pattada (Sassari), è prolungata all'11 aprile 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Andrea Prandi, in Sassari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Msal, con sede e stabilimento in Portoscuso (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società agricola umbra, in Bastia Umbra (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 3 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omes - Officine meccaniche del cav. Ernesto Silvestri, in Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Detas, con sede e stabilimento in Coseano di Udine, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ausatex, in S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spezzotti Luigi, in Udine, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Durst Phototechnik, con sede in Bolzano e stabilimento in Bressanone, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Garniga, in Isera (Trento), è prolungata al 20 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.M.V. - Costruzioni meccaniche di Valentini Fausto e C., in Roncone (Trento), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sud Italia Resine, con sede e stabilimento in Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Gipa, in Modugno (Bari), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglificio Ennebi, in Barletta (Bari), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Est, con sede e stabilimento in Specchia (Lecce), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astroline, in Castrignano del Capo (Lecce), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Comeg - Costruzioni metalliche generali, con sede e stabilimento in Sestu (Cagliari), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sardamag, in S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsa, con sede in Cagliari e stabilimento in Macchiareddu-Assemini (Cagliari), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. G. Manfredi, con sede in Roma, cantiere di Pattada (Sassari), è prolungata all'11 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Andrea Prandi, in Sassari, è prolungata al 14 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Msal, con sede e stabilimento in Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toscocedil di Monteriggioni (Siena), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantiere navale Antonio Giorgetti di Viareggio (Lucca), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Leone, in Firenze, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filotecnica, con sede legale e stabilimento in Montemurlo (Firenze), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove grafiche Meini, in Monteriggioni (Siena), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kimble italiana, con sede in Milano e stabilimento in Pisa, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci sud, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 12 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistrall, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fag italiana, con sede in Napoli, unità produttive di Caivano, S. Anastasia (Napoli) e filiale in Napoli, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta individuale Deas Club 2, in Foligno (Perugia), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società agricola umbra, in Bastia Umbra (Perugia), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincosider di Chieti Scalo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montubi ora Cimi Montubi S.p.a., con sede e stabilimento in Vimodrone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1982 al 29 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini Galileo, con sede in Bergamo ed uffici di vendita a Milano, Napoli, Torino e Roma, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Magrini Galileo, con sede in Bergamo ed unità produttive di Bergamo, Stezzano (Bergamo), Battaglia Terme (Padova), Novara e Savona, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venica e Mocchiutti di Cormons (Gorizia), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana tubi, ferrotubi, costruzioni metalliche, con sede in Sambuceto di S. Giovanni Teatino Valle del Pescara (Chieti) e stabilimento di Corbetta (Milano), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Clem - Cooperativa lavoratori ex Motta, con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filotecnica, con sede legale e stabilimento in Montemurlo (Firenze), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini Galileo, con sede in Bergamo ed uffici di vendita a Milano, Napoli, Torino e Roma, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spezzotti Luigi, in Udine, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Garniga, in Isera (Trento), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sud Italia Resine, con sede e stabilimento in Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Ennebi, in Barletta (Bari), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astroline, in Castrignano del Piano (Lecce), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Fiumesanto (Sassari) per i lavori relativi al 1° e 2° gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 23 maggio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 agosto 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Andrea Prandi, in Sassari, è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Msal, con sede e stabilimento in Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C. - Manufatti cemento, con sede e stabilimento in Matera, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astroline, in Castrignano del Piano (Lecce), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6271-6272)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato del Dipartimento per la funzione pubblica riguardante la pubblicazione di concorsi, per titoli, indetti in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

Si informa che saranno pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1984 i concorsi, per titoli, indetti di concerto con diverse amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per il personale risultato idoneo agli esami previsti dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(6373)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi per la promozione alla qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato del lavoro

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro di cui al quadro *C* della tabella XV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili dieci posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, un posto di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, quadro *C*, tabella XV, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di dieci posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) n. 5 posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) n. 3 posti mediante concorso speciale per esami;

c) n. 1 posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) n. 1 posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di un posto disponibile al 31 dicembre 1984:

a) n. — posti mediante concorso speciale per esami;

b) n. 1 posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) n. — posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1-*a*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lettera *a*) e comma sesto, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale, per esame, indicato nei punti 1-*b*) e 2-*a*) e al corso-concorso di cui ai punti 1-*c*) e 2-*b*) sono ammessi a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai precedenti punti 1-*d*) e 2-*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e titoli equipollenti, nonché i diplomi di laurea in medicina e chirurgia, ingegneria, chimica e agraria, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1-*d*) e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2-*c*). Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo; gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1-*d*) e per quello indicato al punto 2-*c*). Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alle date sopra indicate, purché in possesso di una delle lauree sopraindicate ed i liberi professionisti laureati iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i trentacinque anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Scrutinio per merito comparativo

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati nel precedente art. 2, gli ispettori generali ed i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento nonché i direttori aggiunti di divisione tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto del lavoro e legislazione sociale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto sindacale, diritto comunitario, contabilità di Stato, diritto penale (principi generali - reati contro la pubblica amministrazione), diritto civile, principi generali di statistica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali, in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» 8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati nel precedente articolo per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 7.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . fino a punti 5

b) lavori originali attinenti all'attività della amministrazione cui si concorre » 5

c) pubblicazioni scientifiche » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso . . » 4

e) specializzazioni post laurea . » 6

f) altri titoli culturali . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, lettera 1-*d*) e, separatamente, nel numero dei posti indicati alla lettera 2-*c*) dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 8.
Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esame, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, in regola col bollo.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici del concorso speciale e dell'ammissione al corso-concorso di formazione saranno nominate con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composte rispettivamente ai sensi del quarto comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301. La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà anch'essa nominata con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.
Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale, per esame, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale, per esame, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 12.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario compro-

vante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1984
Registro n. 15 *Lavoro, foglio n.* 261

(6282)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici compartimentali nel profilo professionale di conduttore, terza categoria, del personale ferroviario, per i compartimenti di Venezia e Trieste.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078 che ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario, di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 40 in data 15 aprile 1980;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta dei concorsi;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/60349 del 1° ottobre 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 31 del 18 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti due pubblici concorsi compartimentali per soli esami a posti di ruolo nel profilo professionale di conduttore (terza categoria - operatore specializzato) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come appresso specificato:

compartimento di Venezia . . . . . . posti 5
compartimento di Trieste . . . . . . » 5

La prova scritta dei citati concorsi di cui al successivo art. 7 si svolgerà presso ciascuna delle sedi compartimentali sopra indicate, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare ai citati concorsi gli aspiranti in possesso di licenza di scuola media, o di altro titolo equipollente, rilasciata da scuola italiana statale o pareggiata.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopra indicato.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — agli uffici

personale compartimenti per i quali il candidato intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile, ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, sono sufficienti il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se si siano verificate cause di estinzione del reato o della pena), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e anche le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto anche conto di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati che incorrano in dette irregolarità.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale ovvero a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarai decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con il profilo professionale di conduttore.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le due commissioni esaminatrici, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Ad ogni commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al successivo art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta obbligatoria, secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 e in prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale, a livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, con possibile riferimento ad uno dei seguenti argomenti:

nozioni generali sull'ordinamento centrale e periferico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

nozioni generali sul trasporto delle persone e delle cose;

principali itinerari ferroviari in Italia e in Europa.

Prove facoltative:

sulle lingue francese, inglese, tedesca consistenti nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonché in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove facoltative saranno ammessi a partecipare soltanto i candidati che avranno superato la prova scritta.

Valutazione prove.

Per la prova scritta le commissioni esaminatrici disporranno di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Per gli esami facoltativi le commissioni disporranno, per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno il punteggio di 0,15 per la prova scritta e di 0,15 per la prova orale.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti d'identità

Per ogni concorso la data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole e distinte graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole e distinte graduatorie compartimentali di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione riportata nella prova scritta obbligatoria, sommando eventualmente quella riportata nella prova facoltativa e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione, saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole e distinte graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti;

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) mutilati ed invalidi civili;

12) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alla prova di esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio, non è ammessa correzione;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;

statura minima: m 1,60.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni, dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base allo esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta per evidenti o macroscopici motivi;

nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di conduttore, terza categoria del personale ferroviario, con relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla decorrenza giuridica del provvedimento di nomina in prova.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto, è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzioni degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 6 novembre 1984

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato . . . .
. . . . (1)

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome . . . .
(le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .
. . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinque posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1984, n. 2625, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso provvedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne e le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di licenza di scuola media conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione, pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita (la matricola e il profilo professionale per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le seguenti prove facoltative: . . . .
(indicare quali)

Data, ...

Firma del candidato

. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
30100 Venezia, fondamenta S. Lucia;
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città o provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(6283)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. **9**.

Disposizioni finanziarie e modifiche di leggi provinciali in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *straord. del* 24 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. **10**.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *straord. del* 24 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

(5434)

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1984, n. **11**.

Introduzione di un tipo complementare di intervento di edilizia abitativa agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Alle lettere *E*1) ed *E*2) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunta la seguente lettera:

« *E*3) La concessione, in alternativa alle agevolazioni di cui alle precedenti lettere *E*1) ed *E*2) e prescindendo dal punteggio richiesto dall'art. 56 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, direttamente al beneficiario di contributi decennali costanti ».

Art. 2.

(1) Nel secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono soppresse le parole « di cui uno funge da vicepresidente » e dopo il secondo comma viene inserito il seguente nuovo comma:

« Il vice presidente è nominato dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore competente fra i membri del C.E.R. ».

Art. 3.

(1) L'ultimo comma della lettera *b*), del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Ai richiedenti che siano proprietari o usufruttuari di uno o più alloggi in qualsiasi località fuori della provincia l'importo del mutuo è commisurato alla differenza tra il costo di costruzione dell'alloggio da costruire o da acquistare e il costo di costruzione degli alloggi posseduti. Lo stesso vale per il coniuge non legalmente separato ».

Art. 4.

(1) Nel primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le parole « salvo in garanzia dell'ammortamento del mutuo agevolato » vengono sostituite dalle seguenti: « salvo in garanzia dell'ammortamento dell'alloggio stesso ».

Art. 5.

(1) La lettera *a*) del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituita dalla seguente:

« *a*) qualsiasi sfratto non dovuto ad inadempienza contrattuale o ad immoralità, eccettuato la revoca di alloggio di servizio per cessazione del rapporto di lavoro per dimissione o per pensionamento ».

Art. 6.

(1) Al comma aggiunto all'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, con l'art. 44, secondo comma, della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, viene aggiunto il seguente comma:

« Con regolamento di esecuzione devono essere stabiliti criteri unitari per la valutazione del patrimonio al fine dell'ammissione alle agevolazioni provinciali. L'applicazione della disposizione di cui al comma precedente rimane sospesa fino al 31 dicembre 1984 ».

Art. 7.

(1) Al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunta la seguente lettera:

« *c*) corrisponde direttamente al beneficiario un contributo decennale costante fino all'8 % limitatamente ad un importo non superiore al 50 % del costo di costruzione di un alloggio di 110 mq utili, come definito al primo comma dell'art. 7. A tale forma di agevolazione edilizia abitativa non si applica l'accertamento definitivo dopo quattro anni del reddito complessivo familiare di cui al terzo comma dell'art. 6-*bis* ».

Art. 8.

(1) Nel primo comma dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunto il seguente n. 4):

« 4) per la concessione del contributo costante di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 6 il limite di reddito di cui al precedente n. 3) viene aumentato del 20 % per i richiedenti coniugati ».

(2) Il contributo viene erogato a favore del beneficiario ad avvenuto collaudo con decorrenza dal 30 giugno o 31 dicembre successivo alla concessione del contributo stesso.

Art. 9.

(1) La garanzia sussidiaria di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, si applica anche in caso di mutuo ipotecario acceso ai sensi dell'art. 7-*ter* di tale legge presso un istituto bancario, partecipante del consorzio di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9, diverso da quello del Credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, qualora il beneficiario del contributo lo ceda o rilasci delega di incasso dello stesso a favore dell'istituto bancario.

Art. 10.

(1) Nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le parole « valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui all'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 » vengono sostituite dalle seguenti: « valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della presente legge ».

(2) La presente disposizione si applica anche alle anticipazioni concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la parte non ancora erogata.

Art. 11.

(1) Qualora i mezzi disponibili sul fondo di rotazione di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, non siano sufficienti per ammet-

tere correntemente tutti i richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito che raggiungono il punteggio minimo, agli stessi viene concesso un contributo ai sensi della lettera *b*) dell'art. 6 citato, pari alla differenza tra il costo del denaro e l'onere a carico del mutuatario del 6,5 %.

Art. 12.

(1) Al terzo comma dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo: « Il reddito dei figli dell'assegnatario viene considerato solo per la metà ».

Art. 13.

(1) In sede di prima applicazione può essere ammesso al contributo di cui all'art. 7 anche chi abbia già presentato domanda di piccolo risparmiatore nell'anno 1983 e presenti una relativa domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate nell'anno 1983 possono essere completate all'atto della presentazione di detta domanda.

(2) La disposizione del precedente comma si applica anche alle domande presentate nel 1983 e già ammesse, qualora non sia stato stipulato il contratto di mutuo o non sia stata erogata un'anticipazione di cui all'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

Art. 14.

(1) L'annotazione di cui all'art. 69 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successive modifiche, viene cancellata, su semplice richiesta, contestualmente o ad avvenuta iscrizione del diritto di ipoteca in garanzia del mutuo edilizio anticipato.

Art. 15.

(1) L'art. 71 della legge provinciale 24 novembre 1980, n.34, viene sostituito dal seguente:

« I contributi provinciali previsti dalle lettere *F*) e *G*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, possono essere concessi per il recupero di fabbricati esistenti da almeno 25 anni, e limitatamente ai lavori, risultanti da progetto regolarmente approvato, eseguiti dopo la presentazione della domanda e il relativo sopralluogo. L'esclusione di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, non si applica per il recupero, qualora dall'erogazione del precedente contributo siano passati almeno 25 anni ed in caso di mutuo questo sia interamente rimborsato ».

Art. 16.

(1) Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, aggiunto con l'art. 61 della legge 21 novembre 1983, n. 45, è sostituito dal seguente: « Tale diritto spetta solo alle famiglie il cui reddito non supera del 20 % quello di cui al n. 3 dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che non sono proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro ».

Art. 17.

(1) Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, come modificato dall'art. 65 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, le parole « devono essere occupate da famiglie il cui reddito non è superiore a quello di cui al n. 3 dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche » vengono sostituite dalle parole « devono essere occupate da famiglie il cui reddito non supera del 20 % quello di cui al n. 3 dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ».

Art. 18.

(1) Il n. 2 dell'art. 1 della legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

« 2) da un esperto del settore dell'edilizia sovvenzionata proposto dall'assessore provinciale competente ».

(2) Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 14 gennaio 1972, n. 3, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione, il suo presidente e vice presidente, scelti fra gli undici componenti, sono nominati dalla giunta provinciale per la durata della legislatura ».

Art. 19.

(1) Per sopperire alle maggiori esigenze di personale degli uffici per l'edilizia abitativa agevolata di cui ai numeri 73, 74 e 75 dell'allegato *A* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono aumentate le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli compresi negli allegati *A* e *B* della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, come in seguito indicato:

Ruolo amministrativo:

sei posti nella sesta qualifica funzionale;

tre posti nella quarta qualifica funzionale.

Ruolo speciale dei servizi tecnici:

due posti nella sesta qualifica funzionale.

(2) Nell'art. 41 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, vengono stralciate le seguenti parole: « Ruolo speciale della carriera direttiva dei servizi della programmazione economica e del coordinamento territoriale: due posti di urbanista di terza classe ».

Art. 20.
Disposizioni finanziarie

(1) La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 250 milioni all'anno.

(2) Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni a carico dell'esercizio 1984 si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, modificato dalla legge sull'« Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1984 » (partita n. 4 dell'allegato al bilancio n. 3).

(3) Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1985-86 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie previste per gli stessi esercizi nel bilancio pluriennale 1984-86 della provincia.

(4) La giunta provinciale è autorizzata ai sensi dell'art. 22, terzo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1984, con deliberazione soggetta alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 21.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 31 agosto 1984

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI'

(5435)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227